

# REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2015, n. 25

Disciplina delle Cooperative di Comunita'.

(GU n.2 del 9-1-2016)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo - n. 105  
Speciale - del 14 ottobre 2015)

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge  
Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 40/8 del 24.9.2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

Legge regionale 8 ottobre 2015 n. 25  
Disciplina delle Cooperative di Comunita'

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della  
Regione Abruzzo.

Art. 1

Finalita'

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto degli articoli 45 e 117 della Costituzione italiana, nonche' dell'art. 7, comma 5 dello Statuto, in armonia con la normativa nazionale, nell'ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarieta' sociale, volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali, in particolare delle comunita' abruzzesi a rischio di impoverimento sociale e/o demografico, con la presente legge definisce i criteri ed i requisiti per il riconoscimento del ruolo e della funzione di "Cooperative di Comunita'" alle societa' cooperative di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile.

Art. 2

Scopo mutualistico e oggetto

1. Sono riconosciute "Cooperative di Comunita'" le societa' cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, e iscritte all'Albo delle cooperative, di cui all'art. 2512 codice civile e all'art. 223 sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, che, valorizzando le competenze della popolazione residente, delle tradizioni culturali e delle risorse territoriali, perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunita' locale, migliorandone la qualita', sociale ed economica, della vita, attraverso lo sviluppo di attivita' economiche ecosostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi, al

recupero di beni ambientali e monumentali, alla creazione di offerta di lavoro.

### Art. 3

#### Scambio mutualistico e categorie di soci

1. Le "Cooperative di Comunita'", in virtu' dello scambio mutualistico che si realizza, possono essere costituite quali Cooperative di produzione e lavoro, di utenza, di supporto, sociali o miste ed i relativi soci sono quelli previsti dalla normativa in materia di cooperazione nelle categorie di soci lavoratori, soci utenti, soci finanziatori, che a vario titolo operano con e nella comunita' di riferimento.

2. In virtu' dello scambio mutualistico realizzato, possono assumere la qualifica di socio delle cooperative di comunita':

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni e fondazioni senza scopo di lucro che abbiano la residenza e la sede legale nella comunita' di riferimento della Cooperativa.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c), devono avere sede legale nella Comunita' interessata e dichiarare espressamente di svolgere in maniera prevalente le loro attivita' nei confronti della comunita' stessa.

4. Non possono assumere la qualifica di soci gli enti locali in cui opera la Cooperativa di Comunita'.

### Art. 4

#### Comunita' di riferimento

1. Per comunita', ai sensi della presente legge, s'intendono i Comuni e le eventuali Circostrizioni previste dagli statuti dei Comuni stessi.

2. La cooperativa di comunita' deve avere un numero di soci, cosi' come individuati all'art. 3 della presente legge, che rispetto al totale della popolazione residente nella comunita' di riferimento risultante dall'ultimo censimento ufficiale deve rappresentare:

- a) il 10% della popolazione per le circostrizioni e i comuni con popolazione fino a 2.500 abitanti;
- b) l'8% della popolazione per le circostrizioni e i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- c) il 5% della popolazione per le circostrizioni e i comuni con popolazione oltre i 5.000 abitanti e comunque non meno di 400 soci.

3. Nel caso in cui il numero dei soci scenda al di sotto dei parametri di cui al precedente comma esso deve essere integrato entro un anno.

### Art. 5

#### Interventi in favore delle Cooperative di Comunita'

1. Ai fini di sostenere la nascita e il processo di sviluppo delle cooperative di comunita', la Regione puo' intervenire attraverso:

- a) finanziamenti agevolati;
- b) contributi in fondo capitale.

2. Gli interventi previsti dal presente articolo sono disciplinati e gestiti secondo direttive, modalita' e criteri di ammissibilita' approvati tramite deliberazione della Giunta regionale e sottoposti al parere della Commissione Consiliare competente.

3. Gli interventi previsti dal presente articolo sono attuati nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Sono fatti salvi tutti gli altri aiuti previsti dalle normative per la cooperazione.

### Art. 6

#### Strumenti e modalita' di raccordo

1. Inattuazione dell'articolo 1, riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalita' pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunita' in particolare, la Regione Abruzzo:

a) disciplina le modalita' di raccordo delle attivita' delle cooperative di comunita' con quelle delle pubbliche amministrazioni adottandone appositi schemi di convenzione-tipo, sottoposti al parere della Commissione Consiliare competente, che disciplinino i rapporti tra le cooperative di comunita' e le stesse amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale;

b) favorisce, d'intesa con gli enti locali, la partecipazione della cooperazione di comunita' all'esercizio della funzione pubblica, mediante la promozione di azioni volte a favorirne le capacita' progettuali e imprenditoriali ed il sostegno e il coinvolgimento delle cooperative di comunita' nel sistema di produzione di beni e servizi;

c) riconosce nella cooperazione di comunita' un soggetto attivo per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione;

d) individua d'intesa con i comuni singoli o associati i criteri e le modalita' di affidamento, di convenzionamento e di conferimento, alle stesse, di lavori e/o servizi previo parere della commissione consiliare competente;

e) puo' mettere a disposizione edifici o aree non utilizzate dalle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli scopi sociali, tramite le procedure previste dalla normativa statale e regionale.

2. Non possono avere i rapporti con gli enti locali previsti dal presente articolo le cooperative di comunita' il cui componente del consiglio di amministrazione o suo coniuge, convivente, parente o affine entro il secondo grado:

a) sia amministratore dell'ente locale;

b) sia coniuge, convivente, parente o affine entro il secondo grado degli amministratori dell'ente locale interessato;

c) abbia rapporti di natura contrattuale o incarichi di qualsiasi tipologia con l'ente locale interessato o con gli amministratori dello stesso.

3. Le Cooperative di comunita' alle quali siano conferiti i servizi o le attivita', in sede di approvazione del bilancio, sono soggette all'obbligo di rendicontazione delle risorse pubbliche ricevute per lo svolgimento di tali servizi e attivita'. I rendiconti sono pubblicati sul sito internet della Cooperativa o, in mancanza, sul sito istituzionale dell'ente locale interessato.

#### Art. 7

##### Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione della presente legge non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti disposti dalla norma si deve provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste dalla legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Abruzzo e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

#### Art. 8

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sara' pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addi' 8 ottobre 2015

(Omissis).